

MUTUA.
CESARE POZZO
La tua salute dal 1877

Professionale

Allegato al Regolamento applicativo dello Statuto

In vigore dal 1 Luglio 2017

SEDE NAZIONALE

 mutuacesarepozzo.org
02.97371001

 infocenter@mutuacesarepozzo.it
 via S. Gregorio, 48 - 20124 Milano



SEDI REGIONALI

ABRUZZO

Via di Sotto, 137
65125 Pescara
085.4212152
abruzzo@mutuacesarepozzo.it

BASILICATA

Via Vincenzo Verrastro, 19/D
85100 Potenza
0971.58791
basilicata@mutuacesarepozzo.it

CALABRIA

Via Nino Bixio, 15
89127 Reggio Calabria
0965.331960
calabria@mutuacesarepozzo.it

CAMPANIA

Via Enrico Cosenz, 13
80142 Napoli
081.261568
campania@mutuacesarepozzo.it

EMILIA-ROMAGNA

Via Boldrini, 18/B
40121 Bologna
051.6390850
emilia@mutuacesarepozzo.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Giustiniano, 8
34133 Trieste
040.367811
friuli@mutuacesarepozzo.it

LAZIO

Via Cavour, 47
00184 Roma
06.47886742 - 06.4815887
lazio@mutuacesarepozzo.it

LIGURIA

Via E. De Amicis, 6/2
16122 Genova
010.5702787
liguria@mutuacesarepozzo.it

LOMBARDIA

Via S. Gregorio, 48
20124 Milano
02.66726410
lombardia@mutuacesarepozzo.it

MARCHE

Via G. Marconi, 227
60125 Ancona
071.43437
marche@mutuacesarepozzo.it

MOLISE

Via Garibaldi, 67/69
86100 Campobasso
0874.482004
molise@mutuacesarepozzo.it

PIEMONTE-VALLE D'AOSTA

Via Sacchi, 2/bis
10128 Torino
011.545651
piemonte@mutuacesarepozzo.it

PUGLIA

Via Beata Elia di S. Clemente, 223
70122 Bari
080.5243662 - 080.5730206
puglia@mutuacesarepozzo.it

SARDEGNA

Via Goffredo Mameli, 47
09124 Cagliari
070.658418
sardegna@mutuacesarepozzo.it

SICILIA

Via Torino, 27/D
90133 Palermo
091.6167012
sicilia@mutuacesarepozzo.it

TOSCANA

Via degli Orti Oricellari, 34
50123 Firenze
055.211806
toscana@mutuacesarepozzo.it

TRENTINO-ALTO ADIGE

Piazza Verdi, 15 int.4
39100 Bolzano
0471.300189
trentino@mutuacesarepozzo.it

UMBRIA

Via Nazario Sauro, 4/B
06034 Foligno (PG)
0742.342086
umbria@mutuacesarepozzo.it

VENETO

Via Ulloa, 5
30175 Marghera (VE)
041.926751
veneto@mutuacesarepozzo.it

MUTUA.
CESARE POZZO
La tua salute dal 1877

Professionale
Allegato al Regolamento applicativo dello Statuto

In vigore dal 1 Luglio 2017

PROFESSIONALE

FORMA DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA

Contributo associativo annuo - **Euro 12,00** (dodici/00)

(La forma di assistenza viene concessa a titolo gratuito come da delibera del Cda)

L'iscrizione alla forma di assistenza aggiuntiva **Professionale** può essere richiesta da tutti coloro che all'atto della domanda risultino iscritti ad una forma di assistenza base. La forma di assistenza aggiuntiva **Professionale** per fatti, azioni e omissioni compiuti nel territorio dello Stato italiano spetta con un massimale di rimborso pari a euro 40.000,00 (quarantamila/00) per evento.

Per fatti, azioni e omissioni compiuti fuori dal territorio dello Stato italiano spetta con un massimale di rimborso pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) per evento.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

1 SOSPENSIONE CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO

1.1 Diritto al sussidio e suo importo

Il socio, sospeso dal servizio e dallo stipendio per cause derivanti dall'espletamento del servizio stesso, ha diritto a un sussidio giornaliero di euro 70,00 (settanta/00) per ogni giorno di sospensione, documentalmente provato.

1.2 Sospensione sussidiabile

Le sospensioni sussidiabili sono solo quelle dipendenti da provvedimenti disciplinari intervenuti a seguito di accidentali infrazioni di leggi o regolamenti di servizio, cioè involontariamente accadute nel disimpegno delle proprie mansioni. Le sospensioni di carattere puramente disciplinare e quelle derivanti dalla mancata presentazione in servizio o temporanea assenza dallo stesso, non sono sussidiabili.

1.3 Periodo massimo

Il sussidio spetta al socio comunque per un periodo massimo di centottanta giorni per evento.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Lettera di giustificazioni del socio all'Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, da parte del socio.
- 2) Copia del documento dell'Ente di appartenenza dal quale risulti il motivo di sospensione.
- 3) Dichiarazione dell'Ente di appartenenza che certifichi il periodo nel quale è stata effettuata la sospensione.
- 4) Attestazione dell'Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di sospensione dal servizio, non ha svolto altre mansioni.

2 REVISIONE O SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

2.1 Diritto al sussidio e suo importo

Il socio lavoratore dipendente, titolare della patente di guida A e/o B, ha diritto ad un sussidio pari all'80% del documento fiscale comprovante l'effettiva spesa sostenuta fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) quando gli venga disposta la revisione (ai sensi dell'art. 128 Codice della Strada) - anche per l'intervenuta perdita totale del punteggio (a norma dell'art. 126 bis, comma 6, C.d.S.) - o la sospensione (ai sensi dell'art. 129 C.d.S.) della patente di guida a seguito di violazioni del Codice della Strada di cui almeno una commessa per cause inerenti l'attività lavorativa, durante l'orario di lavoro riconosciuto e mentre era alla guida di un veicolo dell'Azienda da cui dipende o dalla stessa autorizzato, e debba sostenere nuovamente l'esame di idoneità per la patente di guida (come regolato dall'art. 116 C.d.S.) o debba sottoporsi a visita medica presso la Commissione medica locale (di cui all'art. 119, IV° comma, C.d.S.).

2.2 Lavoratori dipendenti o autonomi titolari della patente speciale C, D, C+E, D+E

Un sussidio dello stesso valore di cui al punto 2.1 compete al socio lavoratore dipendente o autonomo, che sia titolare di patente di guida di categoria C oppure D oppure C+E oppure D+E e che se ne serva ai fini dell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, quando gli venga disposta la revisione (ai sensi dell'art. 128 C.d.S.) - anche per l'intervenuta perdita totale del punteggio (a norma dell'art. 126 bis, comma 6, C.d.S.) - o

la sospensione (ai sensi dell'art. 129 C.d.S.) della patente di guida a seguito di violazioni del Codice della Strada e debba sostenere nuovamente l'esame di idoneità per la patente di guida (come regolato dall'art. 116 C.d.S.) o debba sottoporsi a visita medica presso la Commissione medica locale (di cui all'art. 119, IV comma, C.d.S.).

2.3 Altri lavoratori autonomi

Un sussidio dello stesso valore di cui al punto 2.1 compete al socio lavoratore autonomo non in possesso dei requisiti previsti dal punto 2.2, al quale venga disposta la revisione (ai sensi dell'art. 128 C.d.S.) - anche per l'intervenuta perdita totale del punteggio (a norma dell'art. 126 bis, comma 6, C.d.S.) - o la sospensione (ai sensi dell'art. 129 C.d.S.) della patente di guida esclusivamente a seguito di violazioni per cause inerenti l'espletamento della propria prestazione professionale e durante le ore di tale prestazione.

2.4 Esclusione dal diritto al sussidio

Il diritto al sussidio non spetta al socio se abbia commesso una o più delle seguenti violazioni al Codice della Strada:

- a) guida sotto l'influenza dell'alcool qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro;
- b) guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;
- c) guida di un veicolo senza essere in possesso del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente qualora prescritti.

In ogni caso, il diritto al sussidio non spetta al socio se, anche in conseguenza della sospensione o revisione, venga disposta la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 130 C.d.S.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Lettera di giustificazioni del socio all'Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, da parte del socio.
- 2) Dichiarazione dell'Ente di appartenenza attestante che il mezzo che guidava il socio al momento dell'incidente era di proprietà dell'Ente stesso e l'incidente è avvenuto durante il periodo lavorativo.
- 3) Copia (autenticata) del Decreto emesso dall'ufficio territoriale del Governo o provvedimento dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile dove risulta essere subordinato alla revisione dell'esame di guida teorica e pratica.
- 4) Documento rilasciato dall'Ufficio della motorizzazione provinciale dal quale risulta essere stato sottoposto ad esame indipendentemente dall'esito ottenuto.
- 5) Verbale dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di consegna e ritiro della patente
- 6) Verbale di contestazione della violazione e/o altro provvedimento dal quale risulti la sanzione accessoria del ritiro punti.
- 7) Documentazione fiscale, in originale ed analitica, delle spese sostenute.

3 CORSI PER IL RECUPERO PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA

3.1 Diritto al sussidio e suo importo

Il socio lavoratore dipendente, titolare della patente di guida A e/o B, ha diritto ad un sussidio pari all'80% del documento fiscale comprovante l'effettiva spesa sostenuta per partecipare agli appositi corsi di recupero fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) quando subisca una decurtazione del punteggio della patente di guida nella misura di almeno dieci punti, a seguito di violazioni al Codice della Strada di cui almeno una commessa per cause inerenti l'attività lavorativa, durante l'orario di lavoro ricono-

sciuto e mentre era alla guida di un veicolo dell'Azienda da cui dipende o dalla stessa autorizzato.

3.2 Lavoratori dipendenti o autonomi titolari della patente speciale C, D, C+E, D+E

Un sussidio dello stesso valore di cui al precedente punto 3.1. compete anche al socio lavoratore dipendente o autonomo, che sia titolare della patente di guida di categoria C oppure D oppure C+E oppure D+E e che se ne serva ai fini dell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, quando subisca una decurtazione del punteggio della patente di guida nella misura di almeno dieci punti, a seguito di violazioni al Codice della Strada.

3.3 Altri lavoratori autonomi

Un sussidio dello stesso valore di cui al precedente punto 3.1. compete al socio lavoratore autonomo non in possesso dei requisiti previsti dal punto 3.2, quando subisca una decurtazione del punteggio della patente di guida nella misura di almeno dieci punti, esclusivamente a seguito di violazioni al Codice della Strada per cause inerenti l'espletamento della propria prestazione professionale e durante le ore di tale prestazione.

3.4 Periodo massimo

Il sussidio spetta al socio comunque non più di una volta ogni due anni solari.

3.5 Esclusione dal diritto al sussidio

Il diritto al sussidio non spetta al socio se abbia commesso una o più delle seguenti violazioni al Codice della Strada:

- a) guida sotto l'influenza dell'alcool qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro;
- b) guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;
- c) guida di un veicolo senza essere in possesso del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente qualora prescritti.

In ogni caso, il diritto al sussidio non spetta al socio se, anche in conseguenza della sospensione o revisione, venga disposta la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 130 C.d.S.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Lettera di giustificazioni del socio all'Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, da parte del socio.
- 2) Dichiarazione dell'Ente di appartenenza attestante che il mezzo che guidava il socio al momento del fatto era di proprietà dell'Ente stesso ed è avvenuto durante il periodo lavorativo.
- 3) Verbale di contestazione della violazione e/o altro provvedimento dal quale risulti la sanzione accessoria del ritiro punti.
- 4) Attestato di frequenza al corso per il recupero punti e/o lettera del Dipartimento per i trasporti terrestri che attesti l'avvenuto recupero dei punti della patente di guida.
- 5) Documentazione fiscale, in originale ed analitica, delle spese sostenute per il corso di recupero punti della patente di guida.

4 PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO A SEGUITO DI REVISIONE O SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

4.1 Diritto al sussidio e suo importo

Nel caso in cui al socio lavoratore dipendente, titolare della patente di guida A e/o B, venga disposta la revisione - anche per l'intervenuta perdita totale del punteggio - o la sospensione della patente di guida a seguito di infrazioni al Codice della Strada, di cui almeno una commessa per cause inerenti l'attività lavorativa, durante l'orario di lavoro riconosciuto e mentre era alla guida di un veicolo dell'Azienda da cui dipende o dalla stessa autorizzato e intervenga anche la sospensione dallo stipendio e dal servizio, il socio acquisisce il diritto ad un sussidio giornaliero di euro 50,00 (cinquanta/00) a partire dal primo giorno fino a quando non sarà rientrato in qualsiasi posizione lavorativa o in possesso della patente di guida.

4.2 Lavoratori dipendenti o autonomi titolari della patente speciale C, D, C+E, D+E

Un sussidio dello stesso valore di cui al precedente punto 4.1 compete al socio lavoratore dipendente, che sia titolare della patente di categoria C oppure D oppure C+E oppure D+E e che se ne serva ai fini dell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, quando gli venga disposta la revisione - anche per l'intervenuta perdita totale del punteggio - o la sospensione della patente di guida, a seguito di infrazioni al Codice della Strada.

4.3 Altri lavoratori autonomi

Un sussidio dello stesso valore di cui al precedente punto 4.1 compete al socio lavoratore autonomo non in possesso dei requisiti previsti dal punto 4.2, al quale venga disposta la revisione - anche per l'intervenuta perdita totale del punteggio - o la sospensione della patente di guida, esclusivamente a seguito di violazioni al Codice della Strada per cause inerenti l'espletamento della propria prestazione professionale e durante le ore di tale prestazione.

4.4 Periodo massimo

Il sussidio spetta al socio comunque per un periodo massimo di centottanta giorni per ogni anno solare.

4.5 Esclusione dal diritto al sussidio

Il diritto al sussidio non spetta al socio se abbia commesso una o più delle seguenti violazioni al Codice della Strada:

- a) guida sotto l'influenza dell'alcool qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro;
- b) guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;
- c) guida di un veicolo senza essere in possesso del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente qualora prescritti.

In ogni caso, il diritto al sussidio non spetta al socio se, anche in conseguenza della sospensione o revisione, venga disposta la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 130 C.d.S.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Lettera di giustificazioni del socio all'Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, da parte del socio.
- 2) Dichiarazione dell'Ente di appartenenza attestante che il mezzo che guidava il socio al momento dell'incidente era di proprietà dell'Ente stesso e l'incidente è avvenuto durante il periodo lavorativo.
- 3) Dichiarazione dell'Ente di appartenenza attestante il periodo di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o di aspettativa d'ufficio con privazione dello stipendio.
- 4) Attestazione dell'Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di sospensione della patente, non ha svolto altre mansioni.
- 5) Verbale dell'Autorità di Pubblica Sicurezza di consegna e ritiro della patente di guida.
- 6) Verbale di contestazione della violazione e/o altro provvedimento dal quale risulti la sanzione accessoria del ritiro punti.

5 REVISIONE O SOSPENSIONE DI SPECIALE LICENZA O ABILITAZIONE PROFESSIONALE

5.1 Diritto al sussidio e suo importo

Al socio lavoratore dipendente o autonomo, che per tipologia di lavoro sia titolare di speciale licenza o abilitazione professionale (ad esempio: di guida - compresa la Carta di Qualificazione del Conducente -, di porto d'armi, ecc.), spetta un sussidio pari all'80% del documento fiscale comprovante l'effettiva spesa sostenuta fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), qualora si veda sospesa, o sottoposta a revisione, la predetta speciale licenza o abilitazione professionale per cause colpose nell'esercizio dell'attività lavorativa durante l'orario di lavoro riconosciuto e debba essere sottoposto a ulteriori accertamenti per appurarne l'idoneità.

5.2 Corsi di recupero punti della abilitazione professionale di guida

5.2.1 Diritto al sussidio e suo importo

Al socio lavoratore dipendente o autonomo, che per tipologia di lavoro sia titolare di abilitazione professionale di guida, spetta un sussidio pari all'80% del documento fiscale comprovante l'effettiva spesa sostenuta per partecipare agli appositi corsi di recupero fino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora subisca una decurtazione del punteggio dell'abilitazione professionale di guida nella misura di almeno dieci punti, a seguito di violazioni al Codice della Strada commesse durante l'orario di lavoro riconosciuto e mentre era alla guida di un veicolo dell'Azienda da cui dipende o dalla stessa autorizzato.

5.2.2 Periodo massimo

Il sussidio spetta al socio, comunque, non più di una volta ogni due anni solari.

5.3 Privazione dello stipendio a seguito di revisione o sospensione di speciale licenza o abilitazione professionale

5.3.1 Diritto al sussidio e suo importo

Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 5.1 e qualora intervenga anche la sospensione dal servizio e dallo stipendio, al socio lavoratore dipendente o autonomo spetta un sussidio giornaliero di euro 50,00 (cinquanta/00) a partire dal primo giorno fino a quando non sarà rientrato in qualsiasi posizione lavorativa o in possesso della propria

licenza o abilitazione professionale.

5.3.2 Periodo massimo

Il sussidio spetta al socio lavoratore dipendente comunque per un periodo massimo di centottanta giorni per ogni anno solare.

5.4 Esclusione dal diritto ai sussidi

I sussidi di cui ai precedenti artt. 5.1, 5.2 e 5.3 non spettano al socio lavoratore dipendente se la revisione o la sospensione della abilitazione professionale sia conseguente a una o più delle seguenti violazioni al Codice della Strada:

- a) guida sotto l'influenza dell'alcool qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro;
- b) guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;
- c) guida di un veicolo diverso rispetto a quello consentito dal documento abilitativo in possesso del socio (per esempio nel caso in cui un conducente munito di carta di qualificazione per il trasporto di cose conduca un veicolo per cui è richiesta la carta di qualificazione per il trasporto di persone e viceversa).

In ogni caso, il diritto ai sussidi di cui ai precedenti artt. 5.1, 5.2 e 5.3 non spetta al socio lavoratore dipendente se, anche in conseguenza della sospensione o revisione, venga disposto il ritiro e/o la revoca della speciale licenza o abilitazione professionale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Lettera di giustificazioni del socio all'Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, da parte del socio.
- 2) Documentazione attestante il ritiro di speciale licenza o abilitazione professionale di guida.
- 3) Dichiarazione dell'Ente di appartenenza attestante il periodo di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio.
- 4) Attestazione dell'Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di sospensione o ritiro di speciale licenza o abilitazione professionale di guida, non ha svolto altre mansioni.
- 5) Documentazione fiscale, in originale ed analitica, delle spese sostenute

5 BIS NORME COMUNI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5

I sussidi per "Revisione o sospensione della patente di guida" (articolo 2), "Corsi per il recupero punti della patente di guida" (articolo 3), "Privazione dello stipendio a seguito di revisione o sospensione della patente di guida" (articolo 4), "Revisione o sospensione di speciale licenza o abilitazione professionale" (articolo 5), spettano al socio solo se titolare di patente di guida, di speciale licenza o abilitazione professionale – o documenti equipollenti se rilasciati da autorità straniera - in corso di validità nel territorio della Repubblica italiana al momento in cui sia avvenuto il fatto o l'evento che ha fatto sorgere il diritto al rispettivo sussidio.

Tali sussidi non spettano al socio per violazioni alle norme che regolano la circolazione stradale compiuti fuori dal territorio dello Stato italiano.

6 CONSEGUENZA DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA

COMUNALE PER L'ESERCIZIO SINGOLO DEL SERVIZIO TAXI

6.1 Diritto al sussidio per ritiro della licenza comunale e suo importo

Nel caso in cui al socio venga disposta la sospensione della licenza comunale per l'esercizio singolo del servizio taxi di cui è titolare, per cause colpose inerenti l'espletamento del proprio servizio durante le ore dei propri turni di lavoro e per tutto il periodo della sospensione non percepisca alcun corrispettivo, il socio acquisisce il diritto ad un sussidio di euro 31,00 (trentuno/ 00) a partire dal primo giorno fino a quando non sarà rientrato in possesso della licenza.

6.2 Esclusione dal diritto ai sussidi

Il sussidio non spetta al socio nel caso in cui:

- sia sostituito temporaneamente alla guida del taxi;
- gli venga disposta la revoca della licenza o nel caso di decadenza della stessa;
- nel caso di esercizio in forma associata del servizio taxi.

6.3 Periodo massimo

In ogni caso il sussidio compete per un periodo massimo di centottanta giorni per evento.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Lettera di giustificazioni del socio all'Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, da parte del socio.
- 2) Copia della licenza comunale valida all'atto dell'evento che ha determinato la sospensione.
- 3) Dichiarazione del socio attestante che al momento della sospensione, avvenuta durante le ore del proprio turno di lavoro, era alla guida di un mezzo abilitato al servizio pubblico.
- 4) Verbale dell'Autorità comunale di sospensione della licenza.

7 TUTELA LEGALE

7.1 Diritto alla tutela legale

Il socio ha diritto alla tutela legale e al rimborso di eventuali spese peritali per ogni procedimento giudiziario, dalla iniziale fase processuale e per tutti i gradi di giudizio ma limitatamente al periodo in cui mantenga in essere la regolare e continuativa adesione alla Società, purché il fatto che l'ha determinato sia inerente all'attività espletata dal socio, non rivesta carattere doloso e sia avvenuto durante le ore di servizio e/o nell'espletamento del proprio lavoro.

7.2 Tutela penale per il socio "imputato"

Nel caso di procedimenti penali al socio spetta la tutela legale se sia imputato per fatti, azioni e/o omissioni colpose e non dolose, compiuti comunque in servizio e/o per motivi di lavoro.

Per le imputazioni, in cui si presume ex lege il dolo dell'indagato (ad esempio furto, appropriazione indebita, ingiurie), il socio avrà l'onere di anticipare le spese giudiziarie che potranno essergli rimborsate solo se, a termine giudizio con sentenza passata in giudicato, sarà assolto con le seguenti formule:

- a) per non aver commesso il fatto;
- b) perché il fatto non sussiste;
- c) perché il fatto non costituisce reato.

Nell'ipotesi di reati dolosi, il diritto al sussidio è pertanto escluso nell'ipotesi l'imputato si avvalga:

- a) dei termini di prescrizione;
- b) di eccezioni procedurali.

Il diritto al sussidio è escluso per i procedimenti penali iniziati a seguito di querela proposta dal socio.

Qualora il socio, invece, sia contestualmente il querelante e il querelato, il sussidio sarà erogato solo al termine del giudizio e sempre che sussistano tutte le condizioni previste dal presente articolo.

7.2 bis Tutela penale per il socio "persona offesa" a seguito di lesioni gravi e/o gravissime

Al socio spetta la tutela legale nei procedimenti penali ove sia persona offesa per lesioni personali gravi e/o gravissime - da intendersi secondo le norme del codice penale - subite a seguito di fatti, colposi o dolosi, e/o omissioni imputabili a terzi soggetti, avvenuti nell'orario di lavoro e per motivi attinenti all'espletamento del servizio.

7.2 ter Tutela penale per il socio "persona offesa" a seguito di lesioni lievi

Al socio spetta, altresì, la tutela legale nei procedimenti penali ove sia persona offesa per lesioni personali lievi subite a seguito di fatti dolosi (es. aggressioni, violenze, ecc) imputabili a terzi soggetti nell'orario di lavoro e per motivi attinenti all'espletamento del servizio, purché:

- a) la malattia o l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che ne derivi abbia durata superiore a 20 giorni;
- b) i primi 5 giorni di malattia siano certificati dal referto del Pronto Soccorso.

7.3 Tutela civile e amministrativa

Il socio, per avere diritto alla tutela legale nel caso di procedimenti civili e amministrativi, deve essere parte nel giudizio per responsabilità contrattuali involontarie e inerenti soltanto alla sua attività lavorativa, esclusa ogni responsabilità di qualsiasi altra natura e derivazione volontaria; il sussidio pertanto è riconosciuto esclusivamente per azioni od omissioni dipendenti, derivate e connesse con la sua attività lavorativa. Il diritto al sussidio è altresì escluso qualora si tratti di vertenza concernente i rapporti di lavoro subordinato.

La tutela legale è concessa al socio unicamente nei casi di evidente denegato suo diritto o di assoluta incertezza per l'esito del giudizio.

Tali valutazioni sono conferite alla Società sentito il parere del Legale di Sede, e sono insindacabili.

7.4 Obblighi di informativa

Il socio che intenda avvalersi del diritto di assistenza legale, in caso di sinistri, ove sia implicata o meno la sua responsabilità, deve informare immediatamente - e comunque non oltre il termine perentorio di 365 giorni decorrenti dalla pendenza del giudizio civile o amministrativo e, per quanto concerne il giudizio penale, dalla notifica del primo atto

con il quale il socio viene informato dall'Autorità giudiziaria o dagli organi preposti (esempio Pubblico Ministero, Cancelleria, Questura, Carabinieri, ecc.) delle indagini a suo carico - la sede nazionale della Società, facendo contemporaneamente pervenire un rapporto dettagliato sull'incidente occorsogli e fotocopia degli atti notificati. L'omissione da parte del socio di quanto sopra, tassativamente prescritto, implica la sua decadenza dall'esercizio del diritto al sussidio per la tutela legale.

7.5 Soci pensionati

Il diritto alla tutela legale per fatti avvenuti mentre il socio si trovava in attività di servizio sussiste anche nel caso di suo pensionamento.

7.6 Modalità per la tutela legale

Il Sodalizio provvede alla tutela legale del socio tramite il proprio Avvocato di sede.

Detto professionista, ove per ragioni di luogo e di distanza sia nell'impossibilità di recarsi presso l'Autorità giudiziaria competente per la tutela del socio, si avvarrà di corrispondenti, scelti dal socio esclusivamente nell'elenco predisposto dalla Società. Un eventuale collegio di difesa, nelle fattispecie penali, deve essere preventivamente autorizzato dal Legale di Sede e può essere concesso soltanto per imputazioni che precedano un giudizio di particolare difficoltà processuale e/o giuridica.

Nell'eventualità il socio preferisse un legale di sua esclusiva fiducia, la Società al passaggio in giudicato della sentenza emessa o del decreto di archiviazione, non potrà rimborsare al socio stesso che l'importo minimo tariffario legislativamente previsto per la prestazione effettuata dai professionisti tecnico-legali con esclusione delle spese, diritti e onorari di trasferta.

La presentazione del ricorso in Appello o in Cassazione è concessa al socio, ma subordinata al nulla osta della Società, sentito il parere del Legale di Sede sulla sua fondatezza.

7.7 Esclusione dal diritto ai sussidi

In ogni caso, i sussidi di cui ai precedenti artt. 7.1, 7.2, 7.3 e 7.5 non spettano al socio se il fatto che ha determinato l'insorgere del procedimento giudiziario (penale e/o civile e/o amministrativo) sia conseguente a una o più delle seguenti violazioni al Codice della Strada:

- a) guida sotto l'influenza dell'alcool qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro;
- b) guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti;
- c) guida di un veicolo senza essere in possesso del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente in corso di validità, qualora prescritti;
- d) guida di un veicolo diverso rispetto a quello consentito dal documento abilitativo in possesso del socio (per esempio nel caso in cui un conducente munito di carta di qualificazione per il trasporto di cose conduca un veicolo per cui è richiesta la carta di qualificazione per il trasporto di persone e viceversa).

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Lettera di giustificazioni del socio all'Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, da parte del socio.
- 2) Copia del primo atto introduttivo del giudizio o del primo atto attraverso il quale il socio venga a conoscenza di essere sottoposto, come indagato o imputato, a procedimento penale.
- 3) Copia della nomina dell'Avvocato di difesa.
- 4) Copia della sentenza passata in giudicato che attesti assoluzione con formula piena, o condanna a reato colposo, per i reati di cui all'articolo 7.2 Il comma del Regolamento.

8 STATO DI ARRESTO, DETENZIONE DOMICILIARE O RECLUSIONE

8.1 Diritto al sussidio e suo importo

Il socio in stato di arresto, di detenzione domiciliare o di reclusione per cause dipendenti dal servizio ha diritto a un sussidio di euro 70,00 (settanta/00) giornaliero per tutta la durata della pena, purché ricorrano tutte le condizioni normative inerenti al diritto alla tutela legale.

8.2 Diritto a sussidi per aventi diritto del socio in stato di arresto o detenzione domiciliare o reclusione

Il socio in stato di arresto, detenzione domiciliare o reclusione conserva il diritto ai sussidi previsti dal Regolamento interno per i suoi aventi diritto.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Lettera di giustificazioni del socio all'Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, da parte del socio.
- 2) Dichiarazione della Direzione del carcere dalla quale risulti il periodo di detenzione ovvero provvedimento dell'Autorità dal quale risulti il periodo di detenzione domiciliare.
- 3) Copia del provvedimento dell'Autorità giudiziaria dal quale risulti il motivo dello stato di arresto, di detenzione domiciliare o di reclusione.

9 PENA PECUNIARIA

9.1 Conversione della pena detentiva in pena pecuniaria

Nel caso il socio abbia ottenuto la conversione della pena da detentiva in pecuniaria, la Società rimborserà integralmente l'ammenda o la multa, purché sia comminata con sentenza emessa da autorità giudiziaria della Repubblica Italiana e inerente ai reati previsti dall'art. 7.2 primo comma.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 1) Lettera di giustificazioni del socio all'Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, da parte del socio.
- 2) Copia della sentenza passata in giudicato attestante la conversione della pena da detentiva in pecuniaria.

9 BIS RIABILITAZIONE

9.1 bis Riabilitazione

Il socio ha diritto al sussidio di riabilitazione nel caso in cui sia stato condannato - a seguito di sentenza penale passata in giudicato - per fatti colposi inerenti all'attività lavorativa espletata, chiedendo la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, conseguentemente, l'estinzione degli stessi, purché ricorrano tutte le condizioni normative inerenti al diritto della tutela legale.

10 PERIODO DI CARENZA

10.1 Termini

Per acquisire il diritto ai sussidi e servizi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 9 bis, il periodo di carenza è di 30 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

11 NON CUMULABILITÀ DEI SUSSIDI

11.1 Esclusioni

Non sono cumulabili tra loro i seguenti sussidi:

- a) sussidio di Sospensione con privazione dello stipendio;
- b) sussidio di Stato di arresto, detenzione domiciliare o reclusione;
- c) sussidio di Conversione della pena detentiva in pena pecuniaria;
- d) sussidio di Privazione dello stipendio a seguito di revisione o sospensione della patente di guida;
- e) sussidio di Privazione dello stipendio a seguito di revisione o sospensione di speciale licenza o abilitazione professionale;
- f) sussidio di Conseguenza di sospensione della licenza comunale per l'esercizio singolo del servizio taxi.

NORME GENERALI

DOCUMENTAZIONE

La Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà opportuna, a conferma della validità del sussidio richiesto.

17

MUTUA.

CESARE POZZO

La tua salute dal 1877

SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO ETS

Via San Gregorio 46/48 • 20124 Milano

C.F. 80074030158 • Tel. 02.97371001

infocenter@mutuacesarepozzo.it

www.mutuacesarepozzo.org